

Sede: TOLMEZZO**CASA****Totale pratiche: 1****Intervento:****Data:****Tipo:****Modalità:****Destinatario:****Contributi regionali**

2496 L.r. n. 6/2003 art. 5

17/01/2006

20/03/2006	Intervento	Scritto	Direzione centrale ambiente e Lavori pubblici - Trieste
20/03/2006	Intervento	Scritto	Mediocredito FVG - Udine
08/05/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante

3 interventi

ENTI LOCALI**Totale pratiche: 5****Intervento:****Data:****Tipo:****Modalità:****Destinatario:****ICI**

2487 Pagamento ICI

12/01/2006

Canoni di fognatura e depurazione

2910 Addebito canone fognature e depurazione

07/08/2006

17/08/2006	Intervento	Scritto	Comune di Villa Santina
------------	------------	---------	-------------------------

1 intervento

Servizi Enti Locali

2561 Servizio idrico e smaltimento rifiuti solidi anno 2005 - Volontà di pagamento parziale

07/02/2006

20/02/2006	Intervento	Scritto	Comune di Chiusaforte
10/04/2006	Comunicazione	Scritto	Istante

2 interventi

2755 Servizio smaltimento rifiuti

18/05/2006

29/06/2006	Intervento	Scritto	Comune di Tolmezzo
09/08/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante

2 interventi

2956 Servizio acquedotto comunale

05/09/2006

PERSONALE E CONCORSI**Totale pratiche: 3****Intervento:****Data:****Tipo:****Modalità:****Destinatario:****Amministrazione regionale**

2829 Inquadramento ruolo unico regionale

22/06/2006

27/06/2006	Intervento	Scritto	I Commissione regionale permanente
27/06/2006	Intervento	Scritto	Direzione centrale organizzazione personale e sistemi informativi - Trieste
27/06/2006	Intervento	Scritto	Assessore regionale personale Trieste

3 interventi

18/09/2006	Ulteriore intervento	Scritto	Direzione centrale organizzazione personale e sistemi informativi - Trieste
------------	----------------------	---------	---

1 intervento

Concorsi Enti Locali

3107 Mobilità d'ufficio

20/11/2006

Sede: TOLMEZZO**QUESTIONI CON AMMINISTRAZIONI DELLO STATO****Totale pratiche: 4**

Intervento:	Data:	Tipo:	Modalità:	Destinatario:
Scuola				
3052	Disposizioni Dirigente scolastico sulle entrate ed uscite degli alunni dalla scuola			23/10/2006
	20/12/2006	Intervento	Scritto	Direzione didattica statale di Tarvisio
1 intervento				
3092	Disposizioni Dirigente scolastico sulle entrate ed uscite degli alunni dalla scuola			14/11/2006
	20/12/2006	Intervento	Scritto	Direzione didattica statale di Tarvisio
1 intervento				
3093	Disposizioni Dirigente scolastico sulle entrate ed uscite degli alunni dalla scuola			14/11/2006
	20/12/2006	Intervento	Scritto	Direzione didattica statale di Tarvisio
1 intervento				

Previdenza

2634	Notificazione cartella pagamento			10/03/2006
	20/03/2006	Intervento	Scritto	INPS Udine
	20/03/2006	Intervento	Scritto	SFET Udine
2 interventi				

VARIE**Totale pratiche: 16**

Intervento:	Data:	Tipo:	Modalità:	Destinatario:
3161	Acqua non potabile - ordinanza dal 9/06/2006 - mancato intervento			13/12/2006
Varie				
2542	Rifiuto di pagare il canone televisivo perché non ricevono le trasmissioni			01/02/2006
2543	Problemi legati alla successione			01/02/2006
2550	Esposto per problemi condominiali			03/02/2006
2562	Incidente stradale			07/02/2006
2624	Mancata ricezione segnale televisivo RAI			08/03/2006
	04/07/2006	Intervento	Scritto	Comune di Arta Terme
	24/11/2006	Comunicazione	e-mail	Comune di Arta Terme
2 interventi				
2647	Mancata iscrizione contratto compravendita			17/03/2006
	29/06/2006	Intervento	Scritto	Presidente Consiglio notarile Udine
	04/09/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante
2 interventi				
2677	Problemi bancari			30/03/2006
2724	Acquisto incauto			21/04/2006
2757	Richiesta informazioni			18/05/2006
2761	Richiesta verifica bando commissariale			19/05/2006
2858	Trasferimento occupanti prefabbricato in demolizione			05/07/2006
	26/07/2006	Intervento	Scritto	Comune di Villa Santina
1 intervento				

Sede: TOLMEZZO**VARIE****Totale pratiche: 16**

Intervento:	Data:	Tipo:	Modalità:	Destinatario:	
2953 Richiesta rimborso tassa Bucalossi					25/12/2006
	23/11/2006	Intervento	Scritto	Comune di Osoppo	
	20/12/2006	Trasmissione risposta e comunicazione	Scritto	Istante	
2 interventi					
2954 Richiesta rimborso spese legali					05/09/2006
3016 Sanzioni amministrative					09/10/2006
	23/10/2006	Intervento	Scritto	SFET Udine	
	23/10/2006	Intervento	Scritto	Prefettura di Udine	
	29/11/2006	Richiesta informazioni	Telefonica	AsS n. 3 "Alto Friuli" - Tolmezzo - Centro Salute Mentale	
	20/12/2006	Comunicazione	Scritto	Prefettura di Udine	
4 interventi					
3059 Esposto per accordo bonario cessione volontaria di terreni					25/12/2006
	23/11/2006	Intervento	Scritto	Deon spa - Belluno	
	23/11/2006	Intervento	Scritto	ANAS - Trieste	
2 interventi					

TRASPORTI**Totale pratiche: 1**

Intervento:	Data:	Tipo:	Modalità:	Destinatario:	
Viabilità, strade e disciplina del traffico					
2508 Tempo sosta parcheggi.					23/01/2006
	23/01/2006	Intervento	Scritto	Comune di Zuglio	
	04/07/2006	Sollecito risposta	Scritto	Comune di Zuglio	
2 interventi					

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

Allegato 1**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Legge Regionale 23 aprile 1981, n. 20**

Pubblicata nel B.U. Friuli Venezia Giulia 24 aprile 1981, n. 46.

Istituzione dell'Ufficio del difensore civico.**TITOLO I****Istituzione dell'ufficio del difensore civico****Art. 1***Istituzione.*

È istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'Ufficio del difensore civico.
L'Ufficio del difensore civico ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2*Designazione e nomina.*

Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 3*Requisiti.*

Il difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo articolo 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

Art. 4*Incompatibilità.*

Non può essere designato all'Ufficio del difensore civico chi sia:

- a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) componente del Comitato centrale ovvero di un Comitato provinciale di controllo;

c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

Art. 5

Durata in carica, decadenza e revoca.

Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

Può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.

La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del difensore civico.

Il mandato del difensore civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

Art. 6

Indennità di presenza e di trasferta.

1. Al Difensore civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio.

[Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 29 agosto 1987, n.27 ed interpretato autenticamente dall'art. 50, L.R. 19 agosto 1996, n.31, è stato poi così sostituito dall'art.18, L.R. 2 marzo 1996, n.16.]

Art. 7

Struttura, dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio.

1. Il difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del difensore civico stesso, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

2. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio

regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

4. Nell'organizzazione dell'Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

5. Il difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

6. Al difensore civico non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un'auto di servizio.

[Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 marzo 2004, n.6 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo e il comma 1 dell'art. 6 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio. La dotazione organica dell'Ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nell'organizzazione dell'ufficio si dovrà tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio anche in forma decentrata, lo stesso potrà istituire corrispondenti locali, avvalendosi di uffici e strutture dell'Amministrazione regionale.

L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.]

TITOLO II

Funzioni e poteri dell'ufficio del difensore civico

Art. 8

Funzioni.

A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:

- l'Amministrazione regionale;
- gli enti e le aziende dipendenti;
- gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Di sua iniziativa, il difensore civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

Art. 9

Poteri.

Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

L'intervento del difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie ed informazioni.

Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

TITOLO III

Procedimento di attuazione della funzione del difensore civico

Art. 10

Modalità d'intervento.

Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti - i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente - abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

Il difensore civico, previa comunicazione ai competenti organi statutari della Regione, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 11

Rapporto con gli organi statutari della Regione.

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del Consiglio;
- b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perchè ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;
- c) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni

L'Amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d'informazione, le attività ed i risultati dell'Ufficio del difensore civico.

Art. 12

Diritti dei consiglieri regionali.

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

Art. 13

Norma finanziaria.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Allegato 2

L. 15-5-1997 n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

omissis

16. Difensori civici delle regioni e delle province autonome.

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

omissis

Allegato 3**ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI****ATTIVI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

- dott. Marino Marin
Difensore Civico Comunale di Gorizia
corso Italia n.51
34170 Gorizia
- avv. Mauro Guzzon
Difensore Civico Comunale di Grado
p.zza Biagio Marin n.4
34073 Grado
- dott. Giorgio Pulvirenti
Difensore Civico Comunale di Lignano Sabbiadoro
v. Treviso n.2
33054 Lignano Sabbiadoro
- dott. Maria Teresa Bellucci
Difensore Civico Comunale di Monfalcone
p.zza della Repubblica n.8
34074 Monfalcone
- geom. Eugenio di Piazza
Difensore Comunale di Pasian di Prato
via Roma n.46
33037 Pasian di Prato
- cav. Michele Scarantino
Difensore Civico Comunale di S.Giorgio di Nogaro
p.zza Municipio n.1
33058 S. Giorgio di Nogaro
- geom. Eugenio di Piazza
Difensore Civico Comunale di Tavagnacco
p.zza Indipendenza n.1
Feletto Umberto
33010 Tavagnacco
- dott. Maurizio Marzi
Difensore Civico Comunale di Trieste
largo Granatieri n.2
34100 Trieste
- avv. Giovanni Maria Cojutti
Difensore Civico Comunale di Udine
p.zza Lionello n.1
33100 Udine

Allegato 4

Legge Regionale 09/01/2006, n.1

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale 11/01/2006, n.2

Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia
Giulia

*omissis***Art.14**

(Istituti di garanzia)

1. Gli statuti degli enti locali possono prevedere l'istituzione, anche in forma associata, del Mediatore civico o di altri istituti, aventi carattere di indipendenza, per garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione e cittadini.

2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti locali si avvalgono, previa convenzione con il Consiglio regionale, del Difensore civico regionale, qualora:

- a) lo preveda espressamente lo statuto;
- b) sia vacante la carica di Mediatore civico;
- c) nelle more del suo adeguamento, lo statuto non preveda il Mediatore civico o gli altri istituti di garanzia di cui al comma 1.

4. Il Difensore civico regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito all'attività svolta presso gli enti locali.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Difensore civico regionale può avvalersi della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

omissis

Allegato 5

**CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA ED IL COMUNE DI _____, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14,
COMMA 3, DELLA L.R. 1/2006, PER L'AVVALIMENTO DEL DIFENSORE
CIVICO REGIONALE.**

L'anno, addìdel mese diinpresso.....;

FRA I SOTTOSCRITTI:

- dott. _____, *del Consiglio Regionale* della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- dott. _____, Sindaco del Comune di _____;

PREMESSO

- che l'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, nel disciplinare gli istituti di garanzia degli Enti locali, consente agli stessi di avvalersi del Difensore civico regionale, nelle ipotesi disciplinate al comma 3, previa convenzione con il Consiglio regionale;
- che l'Amministrazione comunale di _____ ha ritenuto, ai sensi del predetto articolo 14, comma 3, della L.R. 1/2006 di avvalersi del Difensore civico regionale, nelle more degli adempimenti statutari necessari, anche di altri comuni contermini, con la previsione dell'istituzione dell'ufficio del difensore civico in forma associata;
- che il Consiglio comunale, con delibera n. _____ del _____, ha approvato lo schema di convenzione per *avvalersi* del Difensore civico regionale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
(Oggetto della convenzione)

1. Il Comune di _____, *nel periodo oggetto della presente convenzione*, si avvale del Difensore civico regionale per l'esercizio delle funzioni di Difensore civico comunale.

ARTICOLO 2

(Funzioni del Difensore civico regionale)

1. Il Difensore civico regionale, *nel periodo oggetto della presente convenzione*, esercita, quale Difensore civico comunale ed in conformità all'articolo 32 dello Statuto comunale, le seguenti funzioni:

- a) svolge la sua attività anche al fine di prevenire potenziali controversie tra Pubblica Amministrazione e cittadini, e, più in generale, per eliminare disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti dell'azione amministrativa.
- b) interviene presso l'Amministrazione comunale per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche, segnalando agli organi del Comune eventuali ritardi, disfunzioni o irregolarità emerse a seguito delle istanze presentate da cittadini, enti, *associazioni e* formazioni sociali;
- c) può intervenire di sua iniziativa per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività;
- d) può estendere la propria azione a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni;
- e) informa gli organi del Comune qualora, nello svolgimento della sua attività, venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici dell'Amministrazione comunale o che investano interessi della collettività;

ARTICOLO 3

(Modalità operative del Difensore civico regionale)

1. Al Difensore civico regionale possono rivolgersi i cittadini, gli enti, le associazioni e le formazioni sociali interessati alla corretta applicazione delle norme che regolano l'azione amministrativa.

2. Le istanze dirette al Difensore civico regionale potranno essere presentate direttamente all'Ufficio del Difensore civico regionale, presso la sede di _____, ovvero presso l'Amministrazione comunale. Il Comune si impegna a trasmettere le istanze ricevute al Difensore civico regionale entro cinque giorni.

3. Un funzionario dell'ufficio del Difensore civico regionale si recherà con cadenza _____ presso il Comune, negli orari concordati tra l'Amministrazione Comunale di _____ e l'ufficio del Difensore Civico Regionale per ricevere i cittadini. Il Difensore civico regionale garantirà comunque la propria presenza con cadenza _____, negli orari *che saranno* concordati.

4. Il Comune si impegna a rispondere alle richieste del Difensore civico entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Il Difensore civico regionale, previa comunicazione al sindaco, *ha facoltà di chiedere al* responsabile del procedimento di esaminare congiuntamente la pratica entro il termine di quindici giorni.

6. Il Comune garantisce al Difensore civico regionale l'accesso agli atti amministrativi, compresi quelli interni, fatta eccezione per quelli riservati da espressa previsione di legge. entro quindici giorni dalla richiesta. Il Difensore civico regionale ha, altresì,

diritto a chiedere ed ottenere ogni informazione ritenuta utile all'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 4

(Oneri)

1. Il Comune di _____ mette a disposizione del Difensore civico regionale, nella propria sede, un ufficio adeguato, con arredi ed attrezzature necessarie per l'espletamento della funzione di difesa civica.
2. Il Comune si fa carico degli oneri derivanti dall'applicazione della presente convenzione ed in particolare, a titolo esemplificativo, degli oneri finanziari del personale dipendente del Comune, dei materiali, strumenti ed attrezzature necessari all'esercizio della funzione.

ARTICOLO 5

(Relazione del Difensore civico regionale)

1. Il Difensore civico regionale invierà entro il 31 marzo una relazione al Presidente del Consiglio Comunale sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, per essere presentata al Consiglio comunale.

ARTICOLO 6

(Durata)

- 1 La presente convenzione ha la durata di anni uno con decorrenza
2. Alle parti è data facoltà di recesso con preavviso di tre mesi.